



COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

Provincia di UDINE

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE

**Approvato con deliberazione del consiglio comunale
n. 78 del 09.12.1997**

**Modificato con deliberazione del consiglio comunale
n. 28 del 26.06.2000**

**Modificato con deliberazione del consiglio comunale
n. 05 del 30.04.2002**

**Modificato con deliberazione del consiglio comunale
n. 03 del 17.02.2005**

**Modificato con deliberazione del consiglio comunale
n. 27 del 27.06.2007**



INDICE:

TITOLO I

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Art. 6 Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III - FERETRI

- Art. 7 Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art.10 Fornitura gratuita dei feretri
- Art.11 Piastrina di riconoscimento

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

- Art.12 Modalità del trasporto e percorso
- Art.13 Trasporti
- Art.14 Orario dei trasporti
- Art.15 Norme generali dei trasporti
- Art.16 Riti religiosi
- Art.17 Trasferimento di salme senza funerale
- Art.18 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Art.19 Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione
- Art.20 Trasporti all'estero o dall'estero
- Art.21 Trasporto di ceneri e resti
- Art.22 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

- Art.23 Elenco cimiteri
- Art.24 Disposizioni generali – Vigilanza
- Art.25 Reparti speciali nel cimitero
- Art.26 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Art.27 Ammissione nei cimiteri delle frazioni

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art.28 Disposizioni generali
- Art.29 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art.30 Inumazione



- Art.31 Cippo
- Art.32 Tumulazione
- Art.33 Deposito provvisorio

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art.34 Esumazioni ordinarie
- Art.35 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art.36 Esumazioni straordinarie
- Art.37 Estumulazioni
- Art.38 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art.39 Raccolta delle ossa
- Art.40 Recupero oggetti e trattamento rifiuti da esumazione ed estumulazione
- Art.41 Disponibilità dei materiali

CAPO V – CREMAZIONE

- Art.42 Crematorio
- Art.43 Modalità per il rilascio all'autorizzazione della cremazione
- Art.44 Ceneri

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

- Art.45 Disciplina dell'ingresso
- Art.46 Divieti speciali
- Art.47 Riti funebri
- Art.48 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Art.49 Fiori e piante ornamentali
- Art.50 Materiali ornamentali

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art.51 Sepolture private
- Art.52 Durata delle concessioni
- Art.53 Modalità di concessione
- Art.54 Uso delle sepolture private
- Art.55 Manutenzione, canone annuo ed affrancazione
- Art.56 Costruzione dell'opera – Termini

CAPO II – DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE

- Art.57 Divisione, subentri
- Art.58 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
- Art.59 Rinuncia a concessione di aree libereù
- Art.60 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art.61 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua
- Art.62 Revoca
- Art.63 Decadenza
- Art.64 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art.65 Estinzione

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI



- Art.66 Accesso al cimitero
- Art.67 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art.68 Responsabilità – Deposito cauzionale
- Art.69 Recinzione aree – Materiali di scavo
- Art.70 Introduzione e deposito di materiali
- Art.71 Orario di lavoro
- Art.72 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Art.73 Vigilanza

CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Art.74 Funzioni – Licenza
- Art.75 Divieti

TITOLO V – DISPOSIZIONE VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

- Art.76 Mappa
- Art.77 Annotazioni in mappa
- Art.78 Registro delle operazioni cimiteriali

CAPO II - NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

- Art.79 Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Art.80 Cautele
- Art.81 Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria
- Art.82 Concessioni pregresse
- Art.83 Sepolture private e tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio
- Art.84 Violazioni



TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelle sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dagli articoli, 31, 112 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari.

Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.



2. I servizi gratuiti sono i seguenti:

- a) visita necroscopica;
- b) servizi di osservazione dei cadaveri;
- c) recupero e trasporto delle salme accidentate;
- d) inumazione in campo comune e cremazione di indigenti, di salme di persone decedute a Magnano in Riviera, sole e prive di famigliari tenuti a provvedervi a sensi dell'articolo 433 del codice civile;
- e) fornitura del feretro e trasporto o cremazione per salme di persone i cui famigliari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti o istituzioni che se ne facciano carico, secondo le modalità di cui all'articolo 12;
- f) deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) dispersione delle ceneri in cinerario comune;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto dell'organo comunale competente.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.



**CAPO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**


Art. 6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

2. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate. si procederà al deposito in altra cella mortuaria dei cimiteri comunali.

3. Il mantenimento In osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda per i Servizi Sanitari, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R.- 13 febbraio 1964, n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'unità sanitaria locale o di altri Comuni.

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento di polizia mortuaria comunale	Rev. 03 del 27.06.2007
		pag. 8 di 47

CAPO III

FERETRI

Art. 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8


Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta o sotto la vigilanza del personale incaricato o sotto la responsabilità dell'impresa di pompe funebri.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art- 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento di polizia mortuaria comunale	Rev. 03 del 27.06.2007 pag. 9 di 47
--	--	---

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R.- 10 settembre 1990, n. 285;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R.- 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R.- 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R.- 10 settembre 1990, n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Azienda sanitaria locale competente per Comune di partenza.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R.- 10 settembre 1990, n. 285.



Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. II

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento di polizia mortuaria comunale	Rev. 03 del 27.06.2007
		pag. 11 di 47

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri possono essere determinati con ordinanza dal Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D.- 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

5. Il recupero delle salme dal posto di decesso al posto di osservazione viene fatto a cura del Comune ed a spese dei familiari o del Comune dove il soggetto ha il domicilio di soccorso.

Art. 13

Trasporti

1. Il trasporto dovrà essere eseguito interamente in forma privata avvalendosi delle ditte di pompe funebri.

Art. 14

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane eventualmente stabilite con ordinanza del Sindaco.

Art. 15

Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R.- 10 settembre 1990, n. 285.

 <p>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</p>	<p>Regolamento di polizia mortuaria comunale</p>	<p>Rev. 03 del 27.06.2007</p>
		<p>pag. 12 di 47</p>

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà, se richiesto, verbale di presa in consegna redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio, di stato civile.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 16 Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 17 Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.


2. I trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

3. La cassa per il recupero e trasporto salma nella cella mortuaria deve essere accuratamente lavata o nel cimitero o nel locale autorizzato ove opera la ditta di pompe funebri.

Art. 18 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Art. 19 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento di polizia mortuaria comunale	Rev. 03 del 27.06.2007 pag. 13 di 47
--	--	--

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica sul cofano.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa per la celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito privatamente avvalendosi della ditta di pompe funebri.

Art. 20

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 21

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.



4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44 (art. 80 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285).

Art. 22

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. E' vietata la sosta su aree pubbliche o private, se non per il tempo necessario al funerale.



TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Art .23

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento con i seguenti cimiteri:

1. Magnano in Riviera;
2. Billerio;
3. Bueriis.

Art. 24

Disposizioni generali - Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

4. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 25

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.



2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici di norma vengono cremati o sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.

Art. 26

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino, in vita, essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata. Sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 25, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.

4. I nati nel Comune ma non residenti, od altri casi da vagliare singolarmente, previa richiesta scritta in bollo, a giudizio esclusivo del Sindaco, possono essere seppelliti nei cimiteri del Comune,

5. Possono essere stabilite tariffe differenziate per l'inumazione e la tumulazione di residenti e non residenti.

Art. 27

Ammissione nei cimiteri delle frazioni

1. Nei cimiteri siti nelle frazioni, sono - di preferenza - accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori circoscrizionali.



CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 28

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 29.
4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza, sentito l'Ufficio tecnico comunale.

Art. 29

Piano regolatore cimiteriale

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che tiene conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Nella elaborazione del piano il Responsabile dell'ufficio tecnico dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime, da formulare, anche in base ai dati resi noti dall'Istituto nazionale di Statistica;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;



- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
- e) cellette ossario;
- f) nicchie cinerarie;
- g) ossario comune;
- h) cinerario comune.

4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

6. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni verranno di volta in volta stabilite dal responsabile del servizio, con un massimo di 9 mq..

7. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.



CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 30 Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
- a) sono comuni, se effettuate nel campo comune, le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 31 Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. In sostituzione del cippo è possibile l'installazione, da parte dei privati, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 120 dal piano di campagna.

3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 32 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.



3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 33 Deposito provvisorio

1. La concessione provvisoria, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, è ammessa, in via eccezionale, nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di loculo, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di altri 12 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in 12 mesi, con riferimento dal giorno della tumulazione provvisoria. Le frazioni di 12 mesi sono computate come 12 mesi per intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio tecnico comunale.

3. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa, per un totale di 24 mesi.

4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

5. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.



CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno escludendo luglio e agosto.

4. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 35

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da notificare ai parenti, almeno 15 giorni prima, e in caso siano sconosciuti si provvederà con avviso da affiggere all'albo comunale e sulla porta del cimitero interessato.

Art. 36

Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (da ottobre ad aprile).

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento di polizia mortuaria comunale	Rev. 03 del 27.06.2007 pag. 22 di 47
--	--	--

3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 37 Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, firmato dal Responsabile del servizio, sarà esposto all'albo comunale ed affisso sulla porta di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.


5. I feretri sono estumulati a cura della ditta convenzionata od altre, secondo la programmazione dell'attività cimiteriale.

6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 38 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa, i resti mortali sono collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in 5 anni.

8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Sindaco può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente.

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento di polizia mortuaria comunale	Rev. 03 del 27.06.2007 pag. 23 di 47
--	--	--

Art.38

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni straordinarie e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono assoggettate al pagamento della somma stabilita dalla tariffa.
2. Qualora venga richiesta dai famigliari la conservazione dei resti in ossario o tomba di famiglia, la traslazione è soggetta al pagamento della somma indicata in **tariffa**.
3. Gli oneri per le esumazioni e le estumulazioni richieste dall'Autorità giudiziaria sono rimborsate al Comune, ove consentito dalla normativa.

Art. 39

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 40

Recupero oggetti e trattamento rifiuti da esumazione e estumulazione

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Ai sensi del D.P.R. 15/07/2003, n. 254 sono rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione e tumulazione:
 - a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non organici di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse (ad esempio zinco e piombo).



5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

6. Devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scrittura "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

7. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero per garantire una maggior razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili. I rifiuti di che trattasi devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 n. 22 per lo smaltimento dei rifiuti. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) n. 5) del D.P.R. 254/2003.

8. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) n.ri 1 e 3 del D.P.R. di cui sopra, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere anche flessibile.

Art. 41 Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni dopo 10 anni ed al momento dell'esumazione o nelle sepolture private alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe private possono essere nuovamente concesse alla scadenza.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.



CAPO V

CREMAZIONE

Art. 42 Crematorio

1. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 43 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Art. 44 Ceneri

1. Le urne cinerarie possono essere depositate, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purchè in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.
2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare di apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane al custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.
3. In attesa delle definizioni regolamentari in applicazione della legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", in via transitoria e provvisoria e nel rispetto della volontà espressa del defunto, è consentito l'affidamento delle ceneri ai familiari secondo le modalità del presente articolo.
4. Le ceneri di ciascun defunto devono essere conservate in un'urna sigillata riportante i dati anagrafici dello stesso (nome, cognome, data e luogo di nascita, data e luogo del decesso).
5. L'urna conservata dai familiari deve essere custodita in luoghi sicuri a garanzia da ogni profanazione o trafugamento. E' vietata la conservazione dell'urna all'aperto, in siti cui possano accedere animali o in autorimesse o in qualsiasi edificio privo delle caratteristiche di decoro consone alla conservazione dei resti umani.



6. La domanda di autorizzazione all'affidamento transitorio e provvisorio delle ceneri deve essere presentata al Sindaco dal coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione a cui era iscritto il defunto.
7. Alla domanda deve essere allegato l'atto scritto del defunto circa la volontà di affidamento delle proprie ceneri ai familiari. La domanda deve indicare:
 - a) nel caso di mancanza dell'atto scritto di volontà da parte del defunto, la dichiarazione del sottoscrittore con cui è manifestata la volontà del defunto affinché le proprie ceneri siano affidate ai familiari;
 - b) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - c) il nome, cognome, data di nascita e di decesso del defunto;
 - d) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
 - e) il luogo e le modalità di conservazione;
 - f) l'assenza di vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria;
 - g) l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri.Deve altresì essere allegato un certificato medico, redatto dal medico curante, dal quale risulti che il cadavere cremato non sia portatore di radioattività.
8. Il documento di cui al comma 6 e la successiva autorizzazione comunale, sono conservati presso l'Ufficio dello Stato Civile tra gli atti inerenti l'anagrafe cimiteriale. L'autorizzazione comunale alla conservazione delle ceneri è redatta in triplice esemplare di cui uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.
9. L'unità operativa della vigilanza è incaricata all'effettuazione dei controlli per la verifica del permanere delle condizioni di conservazione dichiarate dai richiedenti.



CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 45 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;

Art. 46 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.
Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o dal Sindaco;
- l) qualsiasi attività commerciale;

2. I divieti predetti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo autorizzazioni.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.



**Art. 47
Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

**Art. 48
Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni, in relazione al carattere del cimitero, possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali che sono indicati nell'ordinanza del Sindaco che fissa i criteri generali.

2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

3. Vengono rimosse le epigrafi contenenti errori di scrittura o siano indecorose.

4. Le lapidi o i copritomba non possono essere posizionati prima che ai lati non sia avvenuto altro seppellimento, in modo che la terra non frani ed intralci i lavori delle nuove inumazioni.

**Art. 49
Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri, avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

**Art. 50
Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.



**COMUNE DI
MAGNANO IN RIVIERA**

**Regolamento di polizia mortuaria
comunale**

Rev. 03
del 27.06.2007

pag. 29 di 47

2. Il Responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.



TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 51

Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 29, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso, per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).

4bis. Gli ossarietti individuali dovranno avere misure di ingombro libero interno non inferiore a mt. 0,70 di lunghezza, mt. 0,30 di larghezza e mt. 0,30 di altezza. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a mt. 0,30, mt. 0,30 e mt. 0,50. In caso di necessità gli ossarietti individuali potranno essere utilizzati come nicchie cinerarie, ma non viceversa.

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.



9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

10. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili ;
- b) la durata;
- c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

11. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente il feretro.

Art. 52

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 50 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 50 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 5.


4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

5. È consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

6. Alla scadenza di ogni trentennio di concessione delle sepolture a perpetuità o per 99 anni, (tombe di famiglia o monumentali) gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perchè consti sempre all'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e, dopo vane ricerche di rintraccio dei concessionari o dei parenti, la tomba o il monumento cadranno nella libera disponibilità del Comune.

Art. 53

Modalità di concessione

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento di polizia mortuaria comunale	Rev. 03 del 27.06.2007 pag. 32 di 47
--	--	--

1. La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 51, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento, in quanto unica e concessa "ad personam".

4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.

5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art. 51, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

6. Nel caso di costruzione di nuovi manufatti a sistema di tumulazione individuale, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, una percentuale non superiore al 50% degli stessi può essere concessa in deroga al comma 1. In questo caso il richiedente deve anticipare il 30% del canone di concessione la cui decorrenza coincide con la data di stipulazione del contratto che può avvenire dopo l'esecuzione dei lavori e la loro collaudazione. Il concessionario prima della stipulazione del contratto provvede a versare il saldo del canone di concessione. Nel caso di mancata stipula del contratto, la concessione viene revocata con restituzione dell'acconto senza alcun interesse."

Art. 54 Uso delle sepolture private


1. Salvo quanto già previsto dall'art. 53, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento di polizia mortuaria comunale	Rev. 03 del 27.06.2007
		pag. 33 di 47

6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria almeno 5 anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 55

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 56

Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 51, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 67 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Su giustificata richiesta degli interessati e per motivi da valutare dal Sindaco può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di 6 mesi.



CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 57

Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 54 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 54, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.



10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 54, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Art. 58

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 50 anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari

1

$\frac{1}{2 \times "50"}$

della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 59

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 60

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento di polizia mortuaria comunale	Rev. 03 del 27.06.2007 pag. 36 di 47
--	--	--

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 54, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 61

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua


1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 51, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- b) per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 60.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento di polizia mortuaria comunale	Rev. 03 del 27.06.2007 pag. 37 di 47
--	--	--

Art. 62 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 63 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:


- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 53, penultimo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 56, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 55;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

Art. 64

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento di polizia mortuaria comunale	Rev. 03 del 27.06.2007
		pag. 38 di 47

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 65 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 54 senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.



TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 66

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli esecutori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e coperti da polizza assicurativa per eventuali danni a cose o persone, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc....., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio competente.

4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 45 e 46 in quanto compatibili.

Art. 67

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1, I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento di polizia mortuaria comunale	Rev. 03 del 27.06.2007 pag. 40 di 47
--	--	--

3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

5. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.

7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.

10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 68 Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 66, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc....., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 69 Recinzione aree - Materiali di scavo



1. Nella costruzione di tombe di famiglia, gli esecutori dei lavori devono recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche; in ogni caso gli esecutori dei lavori devono ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 70

Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione di veicoli per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti.

2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

Art. 71

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è fissato nelle ore diurne.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

3. Durante le cerimonie per il seppellimento e l'inumazione, l'attività deve essere momentaneamente sospesa.

Art. 72

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni, il comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Gli esecutori devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 73



Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio di ragioneria, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 68.



CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 74

Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerarie e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 75

Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento di polizia mortuaria comunale	Rev. 03 del 27.06.2007
		pag. 44 di 47

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 76 **Mappa**

1. Presso gli uffici comunali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 77 **Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.



**COMUNE DI
MAGNANO IN RIVIERA**

**Regolamento di polizia mortuaria
comunale**

Rev. 03
del 27.06.2007

pag. 45 di 47

Art. 78

Registro delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.



CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Gli adempimenti di cui all'art. 57, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 80

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 81

Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria



1. Ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, spetta al dipendente Responsabile dell'ufficio, ove previsto dalla Statuto, o, in alternativa, al Segretario comunale l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e della Legge 25 marzo 1993, n. 81.

Art. 82 Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 79 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 83 Sepolture private a tumulazioni pregresse Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale.

In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

Art. 84 Violazioni

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento, quando non punite altrimenti dalle leggi vigenti, sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 110.